



Ministero dell'Istruzione

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI TRAPANI**

Via Castellammare n. 14, 91100 Trapani - C.F. 93073930815 - Tel 0923 21147

PEO: [tpmm10200v@istruzione.it](mailto:tpmm10200v@istruzione.it) - PEC: [tpmm10200v@pec.istruzione.it](mailto:tpmm10200v@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.cpiatrapani.edu.it](http://www.cpiatrapani.edu.it)

Prot. n. 7122/IV.8

Trapani, 02/12/2021

**CIRCOLARE N. 41**

**A tutto il personale docente e ATA  
del CPIA Trapani**

**Al Direttore dei SS.GG.AA.**

**All'Albo**

**Agli Atti**

**Oggetto: Informativa sull'obbligo vaccinale per il personale della scuola – D.L. 172/2021**

Il D.L. 26 novembre 2021 n. 172, pubblicato in G.U. il 27 novembre 2021, all'art. 2 comma 1, prevede, **dal 15 dicembre 2021, l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutto il personale del sistema nazionale di istruzione, compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.**

Il medesimo Decreto, all'art. 2 comma 2, dispone che **la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.**

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione (prenotazione), provvederà a invitare i soggetti interessati a produrre la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, i soggetti interessati saranno tenuti, pertanto, a produrre uno dei seguenti documenti:

- documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- attestazione relativa all'omissione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 (per chi ha già contratto la malattia), al differimento (per comprovati motivi di accertato pericolo) o di esenzione dalla campagna vaccinale (soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19);
- richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- documentazione relativa all'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, questa Dirigenza inviterà gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre tre giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, sarà data comunicazione all'interessato dell'**immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

Si precisa che, per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

**Il Dirigente Scolastico**

*Giuseppe Termini\**

\*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93